

P.U. 8-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 8-1/2026 dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della

CIAM ENERGIA S.R.L., c.f. e partita iva: 03441740929, con sede in Roma, via Leone XIII n. 460, in persona del legale rappresentante pro tempore Sandro Citarei (c.f. CTRSDR58E04L117M, nato a Terni il 4.5.1958), elettivamente domiciliata in Cagliari, vico IV S.Avendrace n. 19, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Carta del foro di Cagliari, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberta Luccioni del foro di Terni e all'Avv. Fabrizio Petrarchini del foro di Roma, giusta procura speciale in atti

proposta dal

FALLIMENTO N. 173/2017 C.I.A.M. SERVIZI S.R.L., (C.F. 00679880559) in persona della curatrice Avv. Stefania Bellei, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Denina n. 50, presso lo studio dell'Avv. Massimo Ianni Ficorilli, che lo rappresenta e difende in virtù di provvedimento di nomina del G.D. in data 6.3.2025 e procura speciale in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 12.3.2025 nanti il Tribunale di Roma, iscritto al numero di ruolo 438/2025 dei procedimenti unitari, il Fallimento C.I.A.M. Servizi S.r.l., ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza della CIAM Energia S.r.l., ne ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.



Con ordinanza del 19.11.2025, il Tribunale di Roma, rilevato che la società debitrice ha avuto la propria sede legale in Assemini (CA) fino al 4.3.2025, richiamati gli artt. 27 e 28 CCII, ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio ed ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari.

Il procedimento è stato quindi re-iscritto d'ufficio al numero di ruolo 8-1/2026 dei procedimenti unitari nanti il Tribunale di Cagliari.

2. Il ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della società convenuta, per il complessivo importo di euro 1.138.780,90, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio e della consulenza tecnica, portato nella sentenza n. 18968/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 06.12.2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 52752/2018 (doc. 1 allegato al ricorso).

La società convenuta, costituitasi nel procedimento, ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura e chiesto il rigetto della domanda del fallimento ricorrente.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

3.1. In via preliminare, a fronte della contestazione della resistente sulla esistenza del credito rivendicato dalla ricorrente, questo Tribunale è chiamato ad un accertamento incidentale dello stesso.

Il credito della ricorrente scaturisce dalla sentenza n. 18968/2021 pubblicata il 06.12.2021, resa dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento R.G. n. 52752/2018.

Il Fallimento aveva chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della cessione del ramo d'azienda effettuata il 2 agosto 2013 da CIAM Servizi a CIAM Energia, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F.

Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo provati: l'esistenza di crediti anteriori all'atto dispositivo, il pregiudizio ai creditori (*eventus damni*) e la consapevolezza di tale pregiudizio da parte delle società coinvolte (*consilium fraudis*).

In particolare, il Tribunale ha accertato e ritenuto che:

- numerosi crediti ammessi al passivo fallimentare esistessero già prima della cessione del 2013, come emerso da decreti ingiuntivi e sentenze già notificati, debiti fiscali relativi agli anni 2010-2013, rapporti di factoring e leasing sorti prima della cessione;



- la cessione avesse comportato una significativa diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori della (futura) fallita, di fatto avendo trasferito alla società acquirente gli elementi economicamente più redditizi del ramo d'azienda, mentre molte delle passività più consistenti erano rimaste formalmente a carico della cedente, poi fallita. Peraltro, il corrispettivo della cessione (determinato in € 8.307) è stato ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al valore economico reale del ramo aziendale;
- anche il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori, sulla base di elementi ritenuti rilevanti, quali gli stretti rapporti familiari tra gli amministratori delle società coinvolte, la parziale coincidenza della compagine sociale, la presenza degli stessi soggetti nel controllo e nella gestione delle due società, l'evidente comunanza di interessi economici.

Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l'inefficacia, ex articolo 66 L.F., nei confronti del Fallimento Ciam Servizi s.r.l. dell'atto di cessione sottoscritto in data 2.8.2013 in favore della Ciam Energia s.r.l. e condannato quest'ultima a restituire al Fallimento il controvalore dell'azienda pari alla somma – quantificata a mezzo di consulenza tecnica nel corso del giudizio – di € 1.138.780,90, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di lite.

Con sentenza n. 2969/2026 pubblicata il 13/04/2026 (R.G. n. 1495/2022), la Corte d'appello di Roma ha respinto integralmente l'appello proposto dalla C.I.A.M. Energia S.r.l., confermando la sentenza di primo grado (cfr. allegato alla nota del 13.04.2026 della ricorrente).

Il Collegio condivide integralmente le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Roma, successivamente confermate dalla Corte d'Appello, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, condividendone la ricostruzione fattuale e l'impianto motivazionale.

In particolare, si condivide la valutazione in ordine al pregiudizio arrecato ai creditori della società poi fallita con la cessione del ramo d'azienda, poiché ha consentito il trasferimento degli *assets* maggiormente produttivi e redditizi alla società cessionaria, mentre le più rilevanti passività sono rimaste, nella sostanza, a carico della cedente. Parimenti condivisibile è la valutazione svolta in ordine all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, ravvisato nella piena consapevolezza, da parte della cessionaria, degli effetti pregiudizievoli dell'operazione, desunta non solo dai rapporti familiari intercorrenti tra i soggetti coinvolti, ma soprattutto dalla significativa commistione degli assetti proprietari e gestionali delle due società e



dalla conseguente conoscenza della situazione economico-patrimoniale della cedente.

Il collegio ritiene, dunque, che il credito vantato dal Fallimento ricorrente, cristallizzato in un titolo esecutivo già azionato (cfr. docc. nn. da 3 a 9 allegati al ricorso introduttivo), è da ritenersi pienamente provato.

Ne deriva la piena legittimazione del Fallimento C.I.A.M. Servizi S.r.l. alla proposizione dell'istanza di liquidazione.

3.2. La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La società convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2 co 1 lett. d CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Invero, dagli ultimi bilanci prodotti, così come depositati presso il registro delle imprese (cfr. allegati alla nota dell'8.5.2025 agli atti), emerge:

- con riguardo al 2023: un attivo patrimoniale superiore ai 2 milioni di euro, ricavi superiori ai 200.000 euro, debiti anche non scaduti superiori ai 2 milioni di euro;
- con riguardo al 2022: un attivo patrimoniale superiore ai 2 milioni di euro, ricavi superiori ai 500.000 euro, debiti anche non scaduti superiori ai 2 milioni di euro;
- con riguardo al 2021: un attivo patrimoniale superiore ai 3 milioni di euro, ricavi superiori ai 300.000 euro, debiti anche non scaduti superiori ai 2 milioni di euro.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nel caso di specie, la società si è limitata a dedurre che l'unico impianto fotovoltaico di cui è titolare sarebbe inattivo a seguito di furti e danneggiamenti e che, allo stato attuale, non disporrebbe di attivo patrimoniale né di ricavi significativi. Tali allegazioni, tuttavia, sono riferite alla situazione contingente dell'impresa e non dimostrano il mancato superamento delle soglie dimensionali rilevanti ai fini dell'esclusione dalla liquidazione giudiziale.



Al contrario, dalla documentazione contabile e dai bilanci acquisiti agli atti emerge il superamento dei parametri dimensionali previsti dalla legge. Né la mera improduttività sopravvenuta dell'impianto, né le denunce di furto prodotte, costituiscono elementi idonei a smentire le risultanze dei bilanci ovvero a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come "minore".

La società è pertanto assoggettata alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito della ricorrente, pari ad euro 1.138.780,90 per sorte capitale, portato nel titolo esecutivo richiamato in espositiva (sentenza del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di Appello) e dei tentativi di esecuzione pressoché infruttuosi esperiti (docc. nn. da 3 a 9 allegati al ricorso).

Ad abundantiam, dalle risultanze documentali acquisite emerge una situazione caratterizzata dall'assenza di attività produttiva, dalla mancata generazione di ricavi e dall'incapacità di reperire risorse idonee a soddisfare le obbligazioni gravanti sull'impresa. La stessa difesa della resistente ha rappresentato che l'unico impianto fotovoltaico sociale è inattivo da lungo tempo a seguito di furti e danneggiamenti, così riconoscendo una situazione di sostanziale paralisi dell'attività caratteristica e di improduttività dell'asset principale dell'impresa.

Pertanto, sussiste altresì un'esposizione debitoria della impresa debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo alla data di iscrizione del procedimento, ad euro 28.323,85 (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).

Infine, parimenti inconferente è il richiamo ai procedimenti promossi dalla società per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di terzi. Tali iniziative giudiziarie integrano mere aspettative creditorie future, caratterizzate da intrinseca aleatorietà sia nell'*an* che nel *quantum* e nei tempi di effettiva riscossione. Esse non costituiscono pertanto disponibilità patrimoniali immediatamente utilizzabili per l'adempimento delle obbligazioni né valgono a dimostrare l'attuale capacità dell'impresa di far fronte regolarmente ai propri debiti.

La mera prospettazione della possibile acquisizione futura di somme a titolo risarcitorio non è idonea a superare il quadro indiziario dell'insolvenza, dovendo quest'ultima essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione e alla concreta capacità del debitore di adempiere regolarmente le



obbligazioni in essere.

Deve dunque ritenersi dimostrata una situazione di incapacità non transitoria della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, desumibile dall'insieme delle risultanze istruttorie e non validamente contrastata dalle allegazioni difensive, con conseguente integrazione del requisito oggettivo richiesto dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti del ricorrente.

6. L'istanza di riunione del presente procedimento a quello promosso da Sardaleasing S.p.a. nei confronti della convenuta pendente presso il Tribunale di Roma (P.U. 1198-1/2026) non merita accoglimento.

Pur avendo i ricorsi ad oggetto il medesimo debitore, i relativi procedimenti risultano pendenti dinanzi a diversi uffici giudiziari. L'istituto della riunione presuppone la contemporanea pendenza dei procedimenti davanti al medesimo giudice o comunque al medesimo ufficio giudiziario, mentre, nel caso di specie, viene in rilievo una questione di competenza e non di mera connessione processuale.

Pertanto, non sussiste alcun obbligo di riunione dei procedimenti.

Pertanto, i procedimenti stessi versano in differenti fasi processuali, sicché la trattazione congiunta non risulterebbe comunque funzionale ad esigenze di economia processuale né alla prevenzione di decisioni contrastanti.

L'istanza di riunione deve, pertanto, essere rigettata.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **CIAM ENERGIA S.R.L.**, c.f. e partita iva: 03441740929, con sede in Roma, via Leone XIII n. 460, in persona del legale rappresentante pro tempore Sandro Citarei (c.f. CTRSDR58E04L117M, nato a Terni il 4.5.1958);
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore dott. Pierpaolo Argiolas, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-



quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.11.2026 ore 11 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta



elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 7/8/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

